Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 357

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 23 dicembre 1978** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508**

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 387001. Le inserzioni,** come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiane

Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1978 registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1978 registro n. 30 Difesa, foglio n. 160

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

CALABRESE Vincenzo, nato il 9 luglio 1925 ad Intra - Verbania (Novara). — Partigiano combattente, animato da ardente spirito patriottico, si distingueva in numerose azioni brillantemente compiute nella zona di Verbania. Audace nelle imprese, si portava coraggiosamente all'interno di alcune caserme asportandone armi e munizioni dopo aver eluso con astuzia i posti di blocco nazifascisti. Sfuggito al duro rastrellamento del giugno 1944, dove dette altre prove di valore, subiva assieme ad un compagno, una imboscata tesagli da una nutrita pattuglia della X MAS. All'intimazione degli avversari piuttosto che arrendersi reagiva audacemente e cadeva crivellato dalle raffiche di mitra, immolandosi per la Patria al grido di: viva l'Italia! — Unchio (Verbania), 21 gennaio 1945.

(9720)

Decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1978 registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1978 registro n. 30 Difesa, foglio n. 173

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

BELLAVITIS Michele, nato il 10 luglio 1924 a Venezia. — Organizzatore dei primi nuclei di lotta clandestina contro l'invasore, si prodigava in numerosi delicati incarichi. Braccato dai nazifascisti, abbandonava la zona di operazione e si arruolava nella IV brigata « Osoppo » partecipando a tutte le azioni. Comandato per una delicata e pericolosa missione, con il suo esiguo reparto, impegnava le soverchianti forze nemiche in una impari lotta. Essendo stato accerchiato, benchè gravemente ferito, continuava a incitare i compagni, cessando di sparare solo quando gli vennero meno le forze per l'abbondante perdita di sangue. Catturato, veniva deportato a Buchenwald, dove sopportava con profondo spirito di sacrificio inumane sevizie, continuando a mantenere alto, con il suo esempio, lo spirito degli altri partigiani. — Venezia - Buchenwald, 1° febbraio 1944-11 aprile 1945.

(9718)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 novembre 1978, n. 812.

Adesione alla convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, e sua esecuzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 11 della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 novembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — FORLANI — MARCORA — ANTONIOZZI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

CONVENTION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX

Les Gouvernements signataires de la présente Convention,

conscients du danger d'extermination qui menace certaines espèces d'oiseaux, inquiets d'autre part de la diminution numérique d'autres espèces et, notamment des migratrice,

considérant que du point de vue de la science, de la protection de la nature et de l'économie propre à chaque nation, tous les oiseaux doivent, en principe, être protégés,

ont reconnu la nécessité de modifier la Convention Internationale pour la Protection des Oiseaux Utiles à l'Agriculture signée à Paris le 19 mars 1902, et sont convenu des dispositions suivantes:

Article premier

La présente Convention a pour objet la protection des oiseaux vivant à l'état sauvage.

Article 2

Sauf les exceptions prévues aux articles 6 et 7 de la présente convention, doivent être protégés

a) au moins pendant leur période de reproduction tous les oiseaux et, en outre, les migrateurs pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification, notamment en mars, avril, mai, juin et juillet;

b) pendant toute l'année les espèces menacées d'extinction ou présentant un intérêt scientifique.

Article 3

Sauf les exceptions prévues aux articles 6 et 7 de la présente convention, il est interdit d'importer, d'exporter, de transporter, de vendre, de mettre en vente, d'acheter, de donner ou de détenir pendant la période de protection de l'espèce, tout oiseau vivant ou mort ou toute partie d'un oiseau qui aura été tué ou capturé en contravention avec les dispositions de la présente convention.

Article 4

Sauf les exceptions formulées aux articles 6 et 7 de la présente convention, il est interdit pendant la période de protection d'une espèce déterminée, notamment durant sa période de reproduction, d'enlever ou de détruire les nids en voie de construction ou occupes, de prendre ou d'endommager, de transporter, d'importer ou d'exporter, de vendre, de mettre en vente, d'acheter ou même de détruire les oeufs ou leurs coquilles ainsi que les couvées de jeunes oiseaux vivant à l'état sauvage.

Ces prohibitions toutefois, ne s'appliquent pas d'une part, aux oeufs licitement récoltés et accompagnés d'un certificat établissant qu'ils sont destinés soit au repeuplement soit à des fins scientifique ou bien qu'ils proviennent d'oiseaux détenus en captivité, d'autre part, aux oeufs de vanneaux, ceci pour les Pays-Bas seulement, eu égard à des motifs exceptionnels et locaux antérieurement admis.

Article 5

Sauf les exceptions prévues aux articles 6 et 7 de la présente convention, les Hautes Parties Contractantes s'engagent à prohiber les procédés ci-dessous énumérés qui sont susceptibles d'entraîner la destruction ou la capture massives d'oiseaux ou d'infliger à ceux-ci des souffrances inutiles.

Toutefois, dans les pays où pareils procédes sont actuellement légalement autorisés, les Hautes Parties Contractantes s'engagent à introduire progressivement dans leur législation les mesures propres à en interdire ou à en restreindre l'usage:

a) les collets, les glus, les pièges, les hameçons, les filets, les appâts empoisonnés, les stupéfiants, les appelants aveuglés,

b) les canardières à filets,

c) les miroirs, torches et autres lumières artificielles,

d) les filets ou engins de pêche pour la capture des oiseaux aquatiques,

e) les fusils de chasse à répétition où automatiques susceptibles de contenir plus de deux cartouches,

f) en général toutes les armes à feu autres que celles susceptibles d'être épaulées,

g) la poursuite et le tir des oiseaux au moyen de bateux à moteur sur les eaux intérieures et du 1er mars au 1er octobre sur les eaux territoriales et côtières,

h) l'utilisation de véhicules à moteur ou d'engins aéronautiques permettant de tirer ou de rabattre les oiseaux,

i) l'institution de récompenses pour la capture ou la destruction d'oiseaux,

j) le privilège de la chasse à tir et au filet, pratiquée sans restriction sera réglementé pendant toute l'année et suspendu pendant la période de reproduction sur mer, le long des rivages et des côtes,

k) toutes autres méthodes destinées à la capture ou à la destruction d'oiseaux en masse

Article 6

Si dans une région déterminée, une espèce venait, soit à compromettre l'avenir de certaines productions agricoles ou animales par des dommages qu'elle causerait aux champs, aux vignobles, aux jardins, aux vergers, aux bois, au gibier et aux poissons, soit à menacer d'extinction ou de simple diminution une ou plusieurs espèces dont la conservation est souhaitable, les autorités compétentes peuvent par des autorisations individuelles lever les interdictions prononcées aux article 2 à 5 en ce qui concerne ces espèces. Il est toutefois illégal d'acheter ou de vendre les oiseaux ainsi tués et de les transporter hors de la région où ils ont été tués.

S'il existe dans les législations nationales d'autres dispositions permettant de limiter les dégâts commis par certaines espèces d'oiseaux dans des conditions garantissant la perpétuation de ces espèces, ces dispositions peuvent être maintenues par les Hautes Parties Contractantes.

Les conditions économiques de la Suède, de la Norvège, de la Finlande et des Iles Ferbe revêtant une importance particulière, les autorités compétentes de ces pays peuvent faire des exceptions et accorder certaines dérogations aux dispositions de la présente convention. Dans le cas où l'Islande adhérerait à cette convention, les dérogations précitées lui seraient applicables sur sa demande.

Il ne peut être pris, dans un pays déterminé, aucune mesure susceptible de provoquer la destruction totale des espèces indigènes ou migratrices dont il est question dans le présent article.

Article 7

Des exceptions aux dispositions de la présente convention peuvent être accordées par les autorités compétentes dans l'intérêt de la science, de l'éducation, ainsi que dans l'intérêt du repeuplement et de la reproduction des oiseaux gibier et de la fauconnerie, selon les circonstances et sous réserve que toutes les précautions nécessaires seront prises, afin d'éviter les abus. Les dispositions relatives au transport prévues aux articles 3 et 4 ne s'appliquent pas au Royaume-Uni.

Dans tout pays les interdictions énumerées à l'article 3 ne s'appliquent pas aux plumes de espèces d'oiseaux qu'il est permis d'y tuer.

Article 8

Chaque Partie Contractante s'engage à dresser une liste des oiseaux qu'il est licite de tuer ou de capturer dans son propre territoire, tout en respectant les conditions prévues dans la présente convention.

Article 9

Chaque Partie Contractante a la faculté d'établir une liste des espèces d'oiseaux indigénes et migrateurs susceptibles d'être maintenus en captivite par des particuliers et doit déterminer les méthodes de capture qui peuvent être autorisées ainsi que les conditions dans lesquelles les oiseaux peuvent être transportés ou maintenus en captivité.

Chaque Partie Contractante doit réglementer le marché des oiseaux protégés par la présente convention et prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter l'extension de celui-ci.

Article 10

Les Hautes Parties Contractantes se chargent d'étudier et d'adopter les moyens propres à prévenir la destruction des oiseaux par les hydrocarbures et autres causes de pollution des eaux, par les phares, câbles électriques, insecticides, poisons et par toute autre cause Elles s'efforceront d'éduquer les enfants et l'opinion publique pour les convaincre de la nécessité de préserver et de protéger les oiseaux.

Article 11

Pour atténuer les conséquences de la disparition rapide par le fait de l'homme, des lieux favorables à la reproduction des oiseaux, les Hautes Parties Contractantes s'engagent à encourager et à favoriser immédiatement, par tous les moyens possibles, la création de réserves aquatiques ou terrestres, de dimensions et de situations appropriées où les oiseaux puissent nicher et élever leurs couvées en sécurité et où les oiseaux migrateurs puissent également se reposer et trouver leur nourriture en toute tranquillité.

La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratifications seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangeres de la République française qui en notifiera le dépôt à tous les Etats signataires et adhérents.

Tout Etat non signataire de la présente convention pourra y adhérer Les adhésions seront notifiées au Ministères des Affaires Etrangères de la République française qui en avisera tous les Etats signataires et adhérents.

La présent convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion Pour chacun des Etats qui ratifiera la convention ou y adhérera apres cette date, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

La présente convention est conclue pour une durée illimitée, mais toute partie contractante pourra la dénoncer à tout moment, cinq ans après son entrée en vigueur, telle qu'elle est fixée au présent article. Cette dénonciation prendra effet un an après la date de sa notification au Ministère des Affaires Etrangères de la République française.

La présente convention remplace entre les pays qui la ratifieront ou y adhéreront, les dispositions de la Convention internationale de 1902.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la presente convention.

FAIT à Paris, le 18 octobre 1950

Pour l'Autriche :
A. VOLLGRUBER

Pour la Belgique
GUILLAUME

Pour la Bulgarie :
Ev KAMENOV

Pour l'Espagne :
José ROJAS Y MORENO

Pour la France :
J SERRES

Pour la Grèce :
R. RAPHAEL

Pour la Principauté de Monaco :
M. LOZE

Pour les Pays-Bas :
(pour le Royaume en Europe)
V. BOETZELAER

Pour le Portugal :
Marcello MATHIAS

Pour la Suède :
K. I. WESTMAN

Pour la Suisse :
SALIS

Pour la Turquie :
M. MENEMENCIOGLU

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
FORLANI

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N B — Il testo facente fede è unicamente quello in lingua francese

CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DEGLI UCCELLI

I Governi firmatari della presente Convenzione,

Consci del pericolo di sterminio che minaccia alcune specie di uccelli, preoccupati d'altro canto della diminuzione numerica di altre specie e, in particolare, delle specie migratrici,

Considerando che dal punto di vista della scienza, della protezione della natura e dell'economia propria di ogni nazione, tutti gli uccelli devono, in linea di massima, essere protetti,

Hanno riconosciuto la necessità di modificare la Convenzione internazionale per la protezione degli uccelli utili all'agricoltura firmata a Parigi il 19 marzo 1902, ed hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Articolo 1

La presente Convenzione ha per oggetto la protezione degli uccelli viventi allo stato selvatico.

Articolo 2

Salve le eccezioni previste dagli articoli 6 e 7 della presente Convenzione, devono essere protetti:

a) almeno durante il loro periodo di riproduzione, tutti gli uccelli e, inoltre, i migratori durante il loro percorso di ritorno verso il loro luogo di nidificazione ed in particolare in marzo, aprile, maggio, giugno e luglio;

b) durante tutto l'anno le specie minacciate di estinzione o che presentino un interesse scientifico.

Articolo 3

Salve le eccezioni previste dagli articoli 6 e 7 della presente Convenzione, viene fatto divieto di importare, esportare, trasportare, vendere, mettere in vendita, acquistare, regalare o trattenere durante il periodo di protezione della specie, qualsiasi uccello vivo o morto od ogni parte di un uccello che sia stato ucciso o catturato contravvenendo alle disposizioni della presente Convenzione

Articolo 4

Salve le eccezioni formulate negli articoli 6 e 7 della presente Convenzione viene fatto divieto, durante il periodo di protezione di una determinata specie, in particolare durante il suo periodo di riproduzione, di sottrarre o di distruggere i nidi in via di costruzione od occupati, di prendere o di danneggiare, trasportare, importare od esportare, vendere, mettere in vendita, acquistare od anche distruggere le uova o i loro gusci nonché le nidiate di uccellini vivi allo stato selvatico.

Tuttavia, tali divieti non si applicano da un lato, alle uova lecitamente raccolte e munite di un certificato attestante che sono destinate sia al ripopolamento che a fini scientifici o che provengano da uccelli tenuti in cattività, d'altro lato, alle uova delle pavoncelle, e ciò vale unicamente per i Paesi Bassi, tenuto conto dei motivi eccezionali e locali in precedenza riconosciuti.

Articolo 5

Salve le eccezioni previste dagli articoli 6 e 7 della presente Convenzione, le Alte Parti Contraenti si impegnano a vietare i procedimenti elencati più sotto, che sono suscettibili di portare alla distruzione o alla cattura in massa di uccelli o di infliggere agli stessi inutili sofferenze.

Tuttavia, nei paesi nei quali simili procedimenti sono attualmente legalmente autorizzati, le Alte Parti Contraenti si impegnano ad introdurre progressivamente nella propria legislazione le misure adatte a vietare o a limitare l'uso:

a) dei lacci, delle panie, delle trappole, degli ami, delle reti, delle esche avvelenate, degli stupefacenti, degli uccelli di richiamo accecati,

b) delle attrezzature a rete per la cattura delle anatre,

c) degli specchi, torce ed altre luci artificiali,

d) delle reti o degli strumenti da pesca adatti alla cattura degli uccelli acquatici,

e) dei fucili da caccia a ripetizione od automatici suscettibili di contenere più di due cartucce,

f) in generale di tutte le armi da fuoco diverse da quelle suscettibili di essere imbracciate,

g) dell'inseguimento e del tiro agli uccelli a mezzo di battelli a motore sulle acque interne e, dal 1° marzo al 1° ottobre, sulle acque territoriali e costiere,

h) dell'utilizzazione di veicoli a motore o di apparecchi aeronautici che permettano di sparare sugli uccelli o di inseguirli,

i) dell'istituzione di ricompense per la cattura o la distruzione di uccelli,

j) del privilegio della caccia col fucile o con le reti, praticata senza restrizioni, che sarà regolamentata durante tutto l'anno e sospesa durante il periodo di riproduzione sul mare, lungo le rive e le coste,

k) di ogni altro metodo destinato alla cattura o alla distruzione di uccelli in massa

Articolo 6

Se in una determinata regione, una specie dovesse, sia compromettere l'avvenire di alcune produzioni agricole od animali con i danni che essa dovesse causare ai campi, ai vigneti, ai giardini, ai frutteti, ai boschi, alla selvaggina ed ai pesci, sia minacciare di estinzione o di semplice diminuzione una o più specie la cui conservazione sia auspicabile, le autorità competenti possono, mediante autorizzazioni individuali, togliere i divieti di cui agli articoli da 2 a 5 per quanto attiene a tali specie. È tuttavia illegale l'acquisto o la vendita di uccelli così uccisi nonché il loro trasporto fuori della regione in cui sono stati uccisi.

Ove esistano, nelle leggi nazionali, altre disposizioni che permettano di limitare i danni commessi da alcune specie di uccelli in condizioni che garantiscano la perpetuazione di tali specie, dette disposizioni possono essere mantenute dalle Alte Parti Contraenti.

Dato che le condizioni economiche della Svezia, della Norvegia, della Finlandia e delle Isole Faeroer rivestono particolare importanza, le autorità competenti di tali paesi possono fare delle eccezioni ed accordare alcune deroghe alle disposizioni della presente Convenzione. Nel caso in cu

l'Islanda dovesse aderire alla presente Convenzione, le deroghe succitate saranno applicate ad essa a sua richiesta.

Non può essere adottata, in un determinato Paese, alcuna misura suscettibile di provocare la totale distruzione delle specie indigene o migratrici delle quali si tratta nel presente articolo.

Articolo 7

Eccezioni alle disposizioni della presente Convenzione possono essere accordate dalle autorità competenti nell'interesse della scienza, dell'istruzione, nonché nell'interesse del ripopolamento e della riproduzione degli uccelli oggetto di caccia e per la caccia al falcone a seconda delle circostanze e subordinatamente al fatto che siano prese tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare abusi. Le disposizioni relative al trasporto, previste dagli articoli 3 e 4 non si applicano al Regno Unito.

In tutti i paesi i divieti elencati all'articolo 3 non si applicano alle piume delle specie di uccelli che è consentito uccidere.

Articolo 8

Ciascuna Parte Contraente si impegna a redigere un elenco degli uccelli di cui è lecita l'uccisione o la cattura sul proprio territorio, nel rispetto tuttavia, delle condizioni previste dalla presente Convenzione.

Articolo 9

Ciascuna Parte Contraente ha la facoltà di redigere un elenco delle specie di uccelli indigeni e migratori, suscettibili di essere mantenuti in cattività da privati ed è tenuta a determinare i metodi di cattura che possono essere autorizzati nonché le condizioni alle quali gli uccelli possono essere trasportati o mantenuti in cattività.

Ciascuna Parte Contraente è tenuta a regolamentare il mercato degli uccelli protetti dalla presente Convenzione e ad adottare tutte le misure necessarie a limitarne l'estensione.

Articolo 10

Le Alte Parte Contraenti si incaricano di studiare e di adottare i mezzi atti a prevenire la distruzione degli uccelli dovuta agli idrocarburi o ad altre cause di inquinamento delle acque, ai fari, ai cavi elettrici, agli insetticidi, ai veleni e ad ogni altra causa. Esse si sforzeranno di educare i bambini e l'opinione pubblica per convincerli della necessità di preservare e di proteggere gli uccelli.

Articolo 11

Allo scopo di attenuare le conseguenza della rapida sparizione per fatto dell'uomo, dei luoghi favorevoli alla riproduzione degli uccelli, le Alte Parti Contraenti si impegnano ad incoraggiare ed a favorire immediatamente, con tutti i mezzi possibili, la creazione di riserve acquatiche o terrestri, di dimensioni ed in ubicazioni appropriate ove gli uccelli possano nidificare ed allevare le loro nidiate in sicurezza ed ove gli uccelli migratori possano ugualmente riposarsi e trovare il proprio nutrimento in tutta tranquillità.

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica francese che ne avvertirà tutti gli Stati firmatari ed aderenti.

Ogni Stato non firmatario della presente Convenzione potrà aderirvi. Le adesioni saranno notificate al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica francese che ne avvertirà tutti gli Stati firmatari ed aderenti.

La presente Convenzione entrerà in vigore novanta giorni dopo la data del deposito del sesto strumento di ratifica o di adesione. Per ciascuno degli Stati che ratificherà la Convenzione o che vi aderirà dopo tale data, essa entrerà in vigore novanta giorni dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, del proprio strumento di ratifica o di adesione.

La presente Convenzione viene conclusa a tempo indeterminato, ma ogni Parte Contraente avrà la facoltà di denunciarla in ogni momento, cinque anni dopo la sua entrata in vigore così come è stabilito nel presente articolo. Tale denuncia avrà effetto un anno dopo la data della sua notifica al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica francese.

La presente Convenzione sostituisce tra i Paesi che la ratificheranno o che vi aderiranno, le disposizioni della Convenzione internazionale del 1902.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Parigi il 18 ottobre 1950.

(*Seguono le firme*).

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1978, n. **813.**

Disposizioni in materia di tariffe autostradali e norme intese a soddisfare in via prioritaria i debiti indilazionabili degli enti autostradali a prevalente capitale pubblico e dei consorzi per le autostrade siciliane.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di dettare disposizioni che consentano al Tesoro dello Stato di conseguire sin dal gennaio 1979 una entrata aggiuntiva da parte del settore autostradale in concessione da destinare successivamente con legge di riassetto a parziale copertura degli indebitamenti degli enti autostradali;

Considerata, altresì, la necessità di provvedere ai pagamenti più urgenti ed indilazionabili connessi alla costruzione delle opere affidate in concessione ad enti autostradali che attualmente versano in difficoltà economiche e finanziarie e relativi debiti maturati al 31 dicembre 1978 con espropriati, imprese esecutrici dei lavori, fornitori di materiali e di servizi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 10 gennaio e fino al 31 dicembre 1979, le tariffe di pedaggio attualmente vigenti sulle autostrade sono aumentate sulla base delle percentuali indicate nell'allegata tabella. Tali aumenti sono effettuati in deroga alle vigenti convenzioni di concessione ed in sostituzione degli aumenti tariffari ivi previsti.

Per le autostrade ove siano applicate tariffe inferiori a quelle in vigore sulla rete affidata in concessione alla società « Autostrade - S.p.a. », così come risultanti a seguito dell'aumento di cui al primo comma, sono adottate le stesse tariffe unitarie chilometriche fissate per la società « Autostrade » medesima.

Sull'intera rete autostradale in concessione, oltre agli aumenti di cui ai commi precedenti, le tariffe vengono ulteriormente incrementate di: *a*) lire una per le autovetture e per i veicoli merci fino a 25 quintali di portata o fino a due assi; *b*) lire tre per i veicoli merci oltre i 25 quintali di portata o superiore a due assi e per gli autobus.

Le società autostradali sono autorizzate ad applicare dalla suddetta data del 10 gennaio 1979 gli aumenti di cui ai precedenti commi trasmettendo contemporaneamente all'Azienda nazionale autonoma delle strade, per la successiva verifica di conformità alle norme del presente articolo, le tabelle relative alle modifiche tariffarie applicate.

I maggiori introiti derivanti dall'applicazione degli aumenti tariffari di cui ai precedenti secondo e terzo comma sono versati dalle società interessate con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ad apposito capitolo dello Stato di previsione dell'entrata statale. Tali entrate saranno successivamente versate in conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale, denominato conto speciale per il ripianamento degli squilibri economici degli enti autostradali per essere utilizzati secondo quanto sarà stabilito con apposita legge.

La quota parte degli introiti versata, ai sensi del comma 5 del presente articolo, al bilancio dell'entrata statale non costituisce componente positiva del reddito degli enti concessionari ai fini delle imposte dirette.

Sono escluse dall'applicazione delle norme previste nei precedenti commi le seguenti autostrade le cui tariffe non vengono modificate rispetto a quelle attualmente in vigore:

a) Tangenziale di Napoli
b) Messina-Catania
c) Messina-Palermo.

Art. 2.

L'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata a provvedere direttamente al pagamento dei debiti risultanti da documentazione certa e maturati alla data del 31 dicembre 1978 relativi all'acquisizione di diritti reali sulle aree, ad indennizzi per spostamenti ed attraversamenti, all'esecuzione dei lavori di costruzione nonché alla fornitura di materiali e di servizi utilizzati per la costruzione delle opere affidate in concessione alle società « Autostrada del Brennero », « Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza », « Autostrada Trento-Valdastico-Vicenza-Riviera Berica-Rovigo », « Autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta », « Autostrade Centro Padane », « Autostrade Valdostane », « Autostrada dei Fiori », « Autostrada Ligure-Toscana », « Autocamionale della Cisa » nonché ai consorzi per le autostrade Messina-Palermo e Messina-Catania.,

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i suddetti enti concessionari trasmettono all'A.N.A.S. l'elenco dei creditori annotando per ciascuno la data di scadenza del termine per l'adempimento del rispettivo credito. Contemporaneamente gli enti medesimi devono produrre ogni certificazione e documento atto a comprovare il diritto acquisito dai creditori.

L'A.N.A.S. si avvale delle documentazioni trasmesse e provvede alla liquidazione ed al pagamento dei creditori in ordine cronologico per ciascuna concessionaria, tenendo conto delle scadenze indicate negli elenchi di cui al precedente comma. Detto pagamento, in attesa della legge di riassetto del settore autostradale, viene effettuato per le imprese esecutrici dei lavori di costruzione nonché per i fornitori di materiali e servizi nella misura del 70 per cento dell'ammontare dei crediti accertati.

In particolare:

a) per il pagamento dei crediti relativi all'acquisizione di diritti reali sulle aree, provvede per l'intero ammontare sulla base dell'amichevole accordo già intervenuto tra le parti, sempreché l'indennità non sia superiore a quella calcolata applicando i criteri indicati dalla vigente normativa sulle espropriazioni per pubblica utilità, ovvero sulla base delle stime previste dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nel caso in cui non sia stata accettata l'indennità offerta o infine sulla base di quanto disposto nella sentenza definitiva relativa ad un eventuale giudizio instauratosi;

b) per i crediti delle imprese esecutrici dei lavori di costruzione:

per i pagamenti in conto per lavori eseguiti provvede sulla base dei certificati di pagamento corredati dagli stati di avanzamento dei lavori e dagli altri prescritti documenti giustificativi nonché sulla base dei

certificati emessi ai sensi della legge 21 dicembre 1974, n. 700, per gli eventuali acconti per revisione dei prezzi contrattuali;

per i pagamenti a saldo per lavori eseguiti provvede sulla base del conto finale corredato da tutti i prescritti documenti giustificativi e dal certificato di collaudo o di regolare esecuzione nonché, per la corresponsione del saldo revisionale, sulla base degli elaborati revisionali debitamente approvati. Nessun pagamento può essere effettuato a valere sui fondi di cui all'ultimo comma del presente articolo per vertenze sorte con le imprese esecutrici dei lavori sia in corso d'opera, sia in sede di collaudo per maggiori compensi oltre quelli determinati negli atti contrattuali.

Agli adempimenti necessari per i compiti indicati nei precedenti comma provvede il direttore generale dell'A.N.A.S. con i fondi somministrati in base all'ultimo comma del presente articolo con ordini di accreditamento commutabili in quietanze di contabilità speciale a lui intestate ai quali non si applica il limite stabilito dall'art. 56 della legge di contabilità di Stato.

Per l'espletamento dei compiti di cui al precedente comma il direttore generale dell'A.N.A.S. si avvale in ordine alla legittimità dei pagamenti del parere della commissione tecnico-finanziaria costituita in applicazione dell'art. 7 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1977, n. 106 e può utilizzare anche il personale assunto ai sensi dell'art. 6 del decreto stesso.

Ai fondi così somministrati si applicano le disposizioni dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 e del relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689.

Per gli scopi di cui ai precedenti commi è assegnato all'A.N.A.S. per l'anno finanziario 1979 la somma di lire 150 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo previa corrispondente riduzione del cap. 9001 dello stesso stato di previsione. Detta somma costituisce anticipazione a valere sugli stanziamenti che saranno disposti dalla legge generale di riassetto delle società concessionarie a prevalente capitale pubblico, di cui all'art. 15 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, nel testo modificato dalla legge di conversione 6 aprile 1977, n. 106.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — STAMMATI — PANDOLFI — MORLINO — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1978
Atti di Governo, registro n. 19, foglio n. 31

SOCIETA'	Percentuale in aumento da applicare sulle tariffe attualmente vigenti	
Autostrade		10,00
Autostrada del Brennero		10,00
Autocamionale della Cisa	passeggeri	3,73
	merci	6,00
Autostrada dei Fiori	passeggeri	8,5
	merci	11,37
Autostrade Valdostane		10,00
Autostrada Ligure-Toscana	passeggeri	11,00
	merci	14,00
Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza		10,00
Autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta		10,00
Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova		6,13
Autostrade Meridionali		5,44
Autostrada Torino-Savona		7,46
Autostrade di Venezia e Padova		5,50
Autostrada Serravalle-Milano-Ponte Chiasso		7,61
Autovie Venete	passeggeri	12,85
	merci	15,40
Autostrade Centro Padane		35,23
Autostrada Torino-Milano		11,00
Autostrada della Valdastico		20,00

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1978, n. 814.

Proroga del termine previsto dagli articoli 15 e 17 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, per il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri degli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Vista la legge 10 dicembre 1973, n. 804;

Considerato che con disegno di legge presentato al Parlamento il 10 luglio 1978 ed approvato dal Senato della Repubblica il 6 dicembre 1978 vengono riordinate le norme per il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri degli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia;

Considerato che il predetto disegno di legge non potrà essere definitivamente approvato dal Parlamento entro il 31 dicembre 1978, data sotto la quale cesserebbero contemporaneamente dal servizio numerosi ufficiali con grave pregiudizio per la funzionalità delle Forze armate e dei Corpi di polizia;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare il predetto termine, per consentire l'utilizzazione degli ufficiali fino all'entrata in vigore della nuova normativa;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

In attesa delle disposizioni che dovranno riordinare le norme della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni, i termini del 31 dicembre 1978 indi-

cati negli articoli 15 e 17 della legge stessa per i collocamenti in aspettativa per riduzione dei quadri sono prorogati fino al 31 marzo 1979.

Art. 2.

All'onare derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 220 milioni, sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al cap. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — RUFFINI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1978
Atti di Governo, registro n. 19, *foglio n.* 32

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1978, n. **815.**

Finanziamento degli interventi per la cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo per l'anno 1979.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Considerato che il disegno di legge concernente: «Nuove disposizioni sulla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo» non può perfezionarsi in sede parlamentare entro il 31 dicembre 1978;

Ritenuta pertanto la necessità e l'urgenza di assicurare il finanziamento per l'anno 1979 degli interventi da programmare ed attuare per la cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo, ai sensi della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione delle disposizioni della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, sulla cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 32.000 milioni per l'anno 1979, in aggiunta agli stanziamenti di cui rispettivamente all'art. 39 della presente legge, all'articolo unico della legge 19 maggio 1975, n. 195, all'art. 1 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 453, convertito in legge 19 agosto 1976, n. 601, all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 875, convertito, con modificazioni nella legge 23 febbraio 1977, n. 43, nonché all'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 945, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 40;

Alla copertura della spesa di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione, per uguale importo, del fondo speciale di cui al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Al suddetto stanziamento si applicano le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, quale risulta sostituito dall'art. 4 della legge 20 luglio 1977, n. 407.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere* per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — FORLANI — MORLINO — PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1978
Atti di Governo, registro n. 19, *foglio n.* 33

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1978, n. **816.**

Proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposte di registro e ipotecarie, nonché d'imposta locale sui redditi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposta di registro e ipotecarie, nonché d'imposta locale sui redditi, al fine di evitare le negative ripercussioni che si verificherebbero nei settori alimentare, tessile, edilizio, agricolo ed editoriale;

Considerato che occorre emanare le relative disposizioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Le riduzioni all'1 per cento, al 3 per cento e al 9 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto previste, per i prodotti alimentari e per i prodotti tessili, nel primo, nel secondo e terzo comma dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applicano fino al 31 dicembre 1979.

Art. 2.

Il termine stabilito al secondo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per il completamento in ogni loro parte dei fabbricati in corso di costruzione alla data del 1° gennaio 1974, già prorogato al 31 dicembre 1978 con l'art. 54 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1979.

I termini del 31 dicembre 1978 e del 31 dicembre 1979 previsti dall'art. 3 del decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 893, convertito, con modificazioni, nella legge 1° febbraio 1978, n. 20, sono rispettivamente prorogati al 31 dicembre 1979 e al 31 dicembre 1980.

Art. 3.

La riduzione al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge 10 maggio 1976, n. 262, per le cessioni e le importazioni di prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne si applica fino al 31 dicembre 1979.

Art. 4.

La riduzione all'1 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dall'art. 12 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, per le cessioni e le importazioni dei fertilizzanti si applica fino al 31 dicembre 1979.

Art. 5.

Alla lettera *c*) del primo comma dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato con legge 10 maggio 1976, n. 249, la parola: « tremila » è sostituita con la seguente: « seimila ».

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — MALFATTI — PANDOLFI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1978
Atti di Governo, registro n. 19, foglio n. 34

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1978, n. **817.**

Norme transitorie per il personale precario delle Università.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642, recante provvedimento di transizione sul personale universitario;

Considerato che i contratti stipulati dalle Università, gli assegni di formazione didattica e scientifica e le borse di studio, scaduti il 31 ottobre 1978, nonché gli incarichi e le supplenze su posti di assistente ordinario con il 23 dicembre 1978 non verranno ad essere sorretti da una efficace norma di proroga; che tra il personale docente precario sussiste disparità di trattamento sotto il profilo della stabilità del rapporto; e che vi è l'immediata esigenza di assicurare nelle Università l'insegnamento da parte di ulteriori lettori;

Ritenuta pertanto la necessità e la urgenza di provvedere alle esigenze sopra prospettate;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Articolo unico

Gli assegni di studio di cui all'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, le borse di studio prorogate ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808 ed i contratti di cui all'art. 5 del succitato decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in godimento alla data del 23 ottobre 1978, sono prorogati senza soluzione di continuità fino al 31 ottobre 1979.

Agli assegnisti ed ai contrattisti di cui al precedente comma, oltre all'importo annuo dei rispettivi assegni e contratti, è attribuita, con decorrenza 1° gennaio 1979, una indennità lorda mensile agganciata alla variazione dell'indice del costo della vita con le stesse modalità, gli stessi importi e divieti previsti dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè, per i familiari a carico, un assegno con le stesse modalità ed in misura pari alle quote di aggiunta di famiglia previste nella stessa legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni.

Dalla stessa data l'importo annuo delle borse di studio di cui al precedente primo comma è elevato a lire 3.000.000.

Ai fini della loro formazione scientifica e didattica i contrattisti e gli assegnisti sono tenuti a svolgere, come previsto rispettivamente negli articoli 5 e 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, unicamente le attività stabilite nelle predette norme.

Per la durata della proroga resta ferma la facoltà prevista dall'art. 23, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808 e dall'ultimo comma dell'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

Il diritto dei titolari di contratto all'inquadramento nei ruoli della scuola secondaria di cui al quindicesimo comma dell'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, può essere esercitato fino al termine della proroga.

Sono altresì prorogati fino al 31 ottobre 1979 gli incarichi e le supplenze sui posti di assistente ordinario di coloro che, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano svolto attività scientifica e didattica per almeno un anno accademico entro il biennio che termina il 31 ottobre 1978, intendendosi che l'anno può risultare dalla somma di periodi parziali comunque non più brevi di 3 mesi ciascuno, purchè non vengano meno per sopravvenuta indisponibilità del posto. Analogamente ed alle stesse condizioni potranno essere prorogate dalle Università le borse e gli assegni di formazione o addestramento scientifico e didattico o comunque denominati, purchè finalizzati agli scopi predetti, istituiti sui fondi destinati dai consigli di amministrazione sui bilanci universitari ed assegnati con decreto rettorale a seguito di pubblico concorso.

Il servizio prestato dai contrattisti ed assegnisti presso le facoltà di medicina e chirurgia, purchè riconosciuto agli effetti della indennità prevista dalla legge 25 marzo 1971, n. 213, è considerato, rispettivamente, quale servizio di assistente ospedaliero ai fini della partecipazione ai concorsi di idoneità per la qualifica di aiuto ospedaliero e quale periodo di tirocinio ai fini della partecipazione ai concorsi per assistente ospedaliero.

I rettori delle Università, su proposta dei singoli consigli di facoltà, possono conferire incarichi di lettore ai cittadini stranieri o a cittadini italiani di madre lingua straniera, anche al di fuori degli accordi culturali, per gli insegnamenti delle lingue secondo il numero degli studenti iscritti ai vari corsi. Ciascun corso non potrà comprendere, di norma, un numero di iscritti superiore a centocinquanta. L'incarico non può protrarsi oltre l'anno accademico per il quale è conferito ed è rinnovabile annualmente per non più di cinque anni.

Al cittadino straniero è equiparato il coniuge straniero di cittadino italiano che abbia acquisito la cittadinanza italiana.

La spesa per i lettori di cui all'ottavo comma è a carico del bilancio universitario. La relativa retribuzione è definita con riferimento al trattamento economico attribuito al parametro iniziale dell'assistente universitario, tenendo conto della materia e della durata dell'attività svolta.

Con legge di bilancio possono essere aumentati i fondi di cui all'art. 12, comma dodicesimo, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto alle Università ed Istituti di istruzione superiore di conferire incarichi o supplenze su posti di assistente ordinario nonchè le funzioni di cui agli ultimi due commi dell'art. 19 della legge 18 marzo 1958, n. 349, così come modificati per ultimo con l'art. 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

L'assunzione di personale o l'affidamento di compiti istituzionali effettuati in violazione della vigente legislazione universitaria e di quanto previsto nel presente articolo sono nulle di diritto e non producono alcun effetto a carico dell'amministrazione salva la responsabilità, personale e solidale, per le somme conseguentemente erogate, dei docenti, dei funzionari e degli organi delle singole amministrazioni universitarie che vi abbiano provveduto.

E' abrogato il disposto del primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766 ed ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.

I concorsi ad assistente ordinario il cui bando sia pubblicato entro il 31 ottobre 1978 saranno regolarmente espletati. I termini di maturazione dei requisiti per la partecipazione a tali concorsi si riferiscono alla data dei bandi rispettivi. I relativi vincitori potranno essere nominati anche oltre il termine previsto dall'art. 24 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Il disposto di cui al primo comma dell'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, si estende anche ai professori incaricati in servizio nell'anno accademico 1978-79 e che abbiano maturato o maturino nello stesso anno accademico tre anni di anzianità di insegnamento.

Il reddito annuo per avere titolo, ai sensi dell'art. 7, quarto comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, all'assegno di studio universitario è fissato in misura non superiore a L. 4.000.000 con esclusione dei trattamenti percepiti a titolo di indennità integrativa speciale o di contingenza, fino ad una cifra pari all'indennità integrativa speciale degli impiegati civili dello Stato e le quote di aggiunta di famiglia e gli assegni familiari, comprensivo dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare, quale risulta dallo stato di famiglia, elevabili di L. 300.000 per ciascun figlio a carico.

Tale reddito va riferito a quello dichiarato dai singoli componenti del nucleo familiare ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e comprovato dall'interessato con dichiarazione personale ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il termine di presentazione delle domande per l'anno accademico 1978-79 è prorogato fino al 30 dicembre 1978.

Fermo restando il trasferimento alle Regioni delle funzioni dei beni e del personale delle opere universitarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in apposito provvedimento legislativo saranno previste norme quadro concernenti il diritto allo studio per il settore universitario.

Al maggior onere derivante dall'attuazione del presente provvedimento valutato in L. 36.000.000.000 per l'anno finanziario 1979 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio.

Il presente decreto abroga il decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — PEDINI — PANDOLFI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1978
Atti di Governo, registro n. 19, foglio n. 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1978, n. **818.**

Riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 180, concernente il riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, che pone l'Istituto nazionale per il commercio estero alle dipendenze del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, contenente l'ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1967, n. 1438, con il quale è stato modificato il decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro;

Decreta:

E' approvato il regolamento annesso al presente decreto concernente il riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 28 settembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — OSSOLA — FORLANI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1978
Atti di Governo, registro n. 19, foglio n. 23

RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Art. 1.

L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 2.

L'ICE, nel quadro della programmazione economica nazionale e sulla base delle direttive del Ministero del commercio con l'estero, è l'ente che, con particolare riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese, ha il compito di promuovere e sviluppare gli scambi commerciali con l'estero, assumendo le necessarie iniziative e curandone autonomamente la realizzazione.

A tale scopo:

a) provvede allo studio sistematico dei mercati esteri e delle legislazioni commerciali, fiscali, valutarie e doganali ivi vigenti, nonchè dei problemi relativi al commercio internazionale; raccoglie ogni utile notizia concernente la domanda estera; fa opera di divulgazione dei prodotti italiani; diffonde all'interno la conoscenza dei mercati esteri; opera al fine di agevolare il reperimento sui mercati internazionali di materie prime e prodotti essenziali per l'economia nazionale;

b) collabora alla predisposizione del programma promozionale redatto dal Ministero del commercio con l'estero e provvede alla sua attuazione;

c) organizza servizi di assistenza tecnica alle imprese che operano nel settore del commercio internazionale, anche nell'ambito degli accordi di cooperazione internazionale, nonchè servizi di assistenza agli operatori economici nelle vertenze commerciali con gli altri Paesi;

d) adotta le misure ed assume le iniziative di propria competenza per la protezione del prodotto italiano all'estero e promuove allo stesso scopo, quando necessario, gli interventi di competenza del Ministero degli affari esteri; cura la registrazione del marchio nazionale di esportazione, la sua protezione legale all'interno ed all'estero, nonchè la sua applicazione; effettua i necessari controlli di qualità; provvede alla tenuta degli albi degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori di fiori e piante ornamentali;

e) favorisce lo sviluppo dei consorzi per l'esportazione e per l'importazione;

f) organizza all'estero esposizioni permanenti di prodotti italiani, mostre, fiere ed altre iniziative promozionali;

g) organizza convegni, seminari, corsi di perfezionamento in materia di commercio internazionale; organizza inoltre all'estero centri di addestramento professionale e di assistenza tecnica per macchinari italiani;

h) provvede all'organizzazione di un efficiente servizio informativo, adottando a tal fine anche sistemi elettronici di elaborazione dei dati;

i) provvede al coordinamento tecnico-operativo delle varie iniziative promozionali all'estero;

l) svolge ogni altra attività ad esso demandata dalle leggi ed adempie a tutti i compiti che gli siano affidati dal Ministero del commercio con l'estero. Nell'ambito dei propri fini istituzionali svolge altresì gli incarichi che, mediante apposite convenzioni, ad esso vengano conferiti da altre pubbliche amministrazioni, da enti ed organizzazioni sia nazionali, che internazionali.

Art. 3.

L'ICE ha sede legale in Roma, dove è situata la sede centrale. Esso si articola in uffici in Italia ed uffici all'estero.

Gli uffici in Italia sono costituiti da:

1) uffici regionali con sede in ogni capoluogo di regione;

2) altri uffici periferici istituiti dal consiglio di amministrazione in relazione alle esigenze dei controlli di qualità affidati all'Istituto.

Le sedi ed il numero degli uffici all'estero sono stabiliti dal consiglio di amministrazione in rapporto alle esigenze dei vari mercati esteri. Per ogni singolo Paese può istituirsi non più di un ufficio, salvo deroghe per quei Paesi che presentino particolari caratteristiche geografiche ed economiche.

Per ciascuno degli uffici di cui al secondo comma possono istituirsi una o più sezioni decentrate.

Ai fini dell'armonizzazione delle iniziative locali in materia di promozione e sviluppo degli scambi con l'estero presso ogni ufficio regionale è istituito un comitato consultivo composto da

quattro membri in rappresentanza degli operatori economici dei settori industria, commercio, artigianato ed agricoltura designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano regionale; da tre membri designati dall'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; da un rappresentante della regione; dal funzionario dell'Istituto preposto all'ufficio.

Ciascun comitato elegge tra i propri componenti il presidente.

I comitati consultivi sono nominati dal Ministero del commercio con l'estero e durano in carica quattro anni.

Art. 4.

L'ICE esercita le attività istituzionali dirette a favorire la promozione ed il potenziamento delle esportazioni con la propria organizzazione e tramite i centri regionali per il commercio estero delle unioni regionali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonchè, previa stipula delle necessarie convenzioni, tramite le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Tali camere informeranno l'Istituto dell'attività da esse svolta nell'ambito delle loro ordinarie mansioni e che interessi direttamente il commercio con l'estero.

L'Istituto, al medesimo scopo di potenziare e di promuovere lo sviluppo delle attività esportative, avvia, tramite i propri uffici regionali, ogni utile collaborazione con le regioni stipulando, anche, apposite convenzioni.

L'Istituto può corrispondere direttamente con le pubbliche amministrazioni al fine dello scambio di informazioni concernenti il commercio internazionale.

L'attività dell'Istituto all'estero si svolge nel quadro del coordinamento effettuato dalle missioni diplomatiche accreditate presso gli Stati nei cui territori operano i singoli uffici, ai sensi dell'ultimo comma del'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 5.

Sono organi centrali dell'Istituto:

1) il presidente;
2) il consiglio di amministrazione;
3) il comitato esecutivo;
4) il comitato consultivo;
5) il direttore generale;
6) il collegio dei revisori.

Art. 6.

Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del commercio con l'estero.

Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.

Al presidente dell'Istituto spetta una indennità di carica stabilita con le modalità previste dall'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Il presidente ha la rappresentanza dell'Istituto, convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo, adotta in casi di urgenza i provvedimenti previsti alla lettera *m*) del primo comma dell'art. 8 da sottoporre alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva. In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito dal membro più anziano del consiglio di amministrazione; nel caso di parità della data di nomina l'anzianità è determinata dall'età.

Art. 7.

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero ed è composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, da:

1) due dirigenti generali del Ministero del commercio con l'estero;

2) un dirigente del Ministero del bilancio e programmazione economica;

3) due dirigenti del Ministero del tesoro;

4) un dirigente del Ministero degli affari esteri;

5) un dirigente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

6) un dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

7) un dirigente del Ministero delle partecipazioni statali;

8) nove membri in rappresentanza degli operatori economici dei settori industria, commercio, artigianato ed agricoltura designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

9) tre membri in rappresentanza rispettivamente delle regioni dell'Italia settentrionale, centrale, meridionale e insulare, designati a tal fine dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

10) quattro membri, di cui uno in rappresentanza dei dirigenti d'azienda e tre degli altri lavoratori dipendenti, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, tramite il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

11) un rappresentante eletto dal personale dell'Istituto.

I membri del consiglio durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta; quelli nominati durante il quadriennio in caso di vacanza, restano in carica tutto il tempo per il quale vi sarebbero stati i membri da essi sostituiti.

I consiglieri, che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti dal Ministro del commercio con l'estero su proposta del consiglio di amministrazione.

Ai consiglieri di amministrazione spetta una indennità di carica stabilita con le modalità previste dall'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il consiglio viene convocato tutte le volte che il presidente lo ritiene opportuno e, di norma, una volta al mese.

Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le delibere sono approvate quando ottengono il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del presidente.

Con lo statuto verranno stabilite le norme riguardanti la nomina e le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione nonchè le procedure per la convocazione del consiglio stesso.

Il Ministro del commercio con l'estero, ove lo ritenga opportuno, interviene alle adunanze del consiglio di amministrazione. Egli ha diritto di voto che esprime, per penultimo, prima di quello del presidente del consiglio.

Art. 8.

Il consiglio di amministrazione delibera:

a) lo statuto dell'ente;

b) le direttive per l'espletamento delle funzioni dell'Istituto ed i programmi di attività annuali e pluriennali;

c) i bilanci preventivi e le relative variazioni nonchè i bilanci consuntivi;

d) gli impegni pluriennali di spesa;

e) l'ordinamento dei servizi ed, il regolamento del personale;

f) le modalità di attuazione — intese quale impostazione del progetto esecutivo, determinazione degli strumenti operativi e delle voci globali di spesa — delle iniziative promozionali;

g) l'istituzione e la soppressione degli uffici di cui al n. 2) del terzo comma dell'art. 3, degli uffici all'estero e delle sezioni decentrate di cui al quinto comma dello stesso articolo;

h) la programmazione dei servizi del sistema informativo;

i) le convenzioni di cui alla lettera *l*) del secondo comma dell'art. 2 e del primo e secondo comma dell'art. 4;

l) gli acquisti, le alienazioni e le permute di beni immobili e le locazioni ultranovennali, nonchè l'accensione di mutui, la costituzione di ipoteche e di privilegi su beni di proprietà;

m) le liti attive e passive e le transazioni;

n) tutti gli altri provvedimenti necessari ad assicurare lo svolgimento delle attività dell'Istituto.

Lo statuto è approvato con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro.

Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo corredati dalla delibera del consiglio di amministrazione e dalla relazione del collegio dei revisori, sono sottoposti alla approvazione del Ministro del commercio con l'estero, l'uno entro il mese di ottobre dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce e l'altro entro il mese di aprile dell'anno successivo all'esercizio scaduto.

Sono altresì sottoposte all'approvazione del Ministero del commercio con l'estero entro dieci giorni dalla loro deliberazione, le variazioni del bilancio di previsione.

Le deliberazioni di cui alla lettera *e*) sono soggette ai controlli previsti dall'art. 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70. Agli stessi controlli nonchè, per gli uffici all'estero e per le relative sezioni decentrate, alla previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri, sono soggette le deliberazioni di cui alla lettera *g*)

Le deliberazioni di cui alle lettere *h*) ed *l*) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del commercio con l'estero. Trascorsi venti giorni dalla loro ricezione ove da parte del suddetto Ministero non vengano comunicate osservazioni le delibere stesse si intendono approvate.

Art. 9.

Il comitato esecutivo è nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero ed è composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, da:

1) due membri scelti dal Ministero del commercio con l'estero, uno tra i consiglieri di cui al n. 1) dell'art. 7, l'altro tra i consiglieri di cui al n. 3) dell'articolo medesimo;

2) dal consigliere di cui al n. 4) dell'art. 7;

3) da due membri eletti dal consiglio di amministrazione tra i consiglieri di cui al n. 8) dell'art. 7;

4) dal rappresentante del personale di cui al n. 11) dell'art. 7.

Il comitato esecutivo viene convocato tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario e, di norma, settimanalmente.

Per la validità delle adunanze del comitato occorre l'intervento di almeno quattro dei suoi componenti. Le delibere sono approvate quando ottengono il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Il comitato riferisce al consiglio di amministrazione sull'esecuzione delle deliberazioni, sull'attuazione delle direttive e sulla realizzazione dei programmi di attività stabiliti dal consiglio medesimo; delibera in via d'urgenza, sulle materie di competenza del consiglio, di cui alla lettera *f)* ed *n)* del primo comma dell'art. 8, salvo ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva.

Art. 10.

Il comitato consultivo è nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero ed è composto da sette membri, dei quali uno designato dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e sei scelti dal Ministro medesimo tra i presidenti ed i vice-presidenti delle organizzazioni degli operatori economici dei settori industria, commercio, artigianato ed agricoltura, maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

I membri del comitato consultivo durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Il decreto di nomina attribuisce ad uno dei membri la presidenza del comitato.

Il presidente del comitato consultivo riunisce il collegio anche su richiesta del presidente dell'Istituto e, di norma, ogni tre mesi.

Con lo statuto verranno stabilite le norme riguardanti il servizio di segreteria del comitato consultivo.

Il comitato formula proposte in ordine all'attività dell'Istituto; esprime altresì pareri sulle questioni che gli vengono sottoposte dal consiglio di amministrazione e, in via obbligatoria, sui compiti di cui alle lettere *b)* ed *h)* del precedente art. 2.

Art. 11.

Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente.

La nomina è approvata con decreto del Ministro del commercio con l'estero.

Il direttore generale viene assunto dall'ente con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile.

Il direttore generale è preposto a tutti i servizi ed uffici dell'Istituto in Italia ed all'estero; partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo e dà esecuzione ai provvedimenti da essi deliberati; esercita altresì tutte le altre funzioni demandategli dallo statuto dell'ente.

Art. 12.

Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero ed è composto da:

1) un funzionario del Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di presidente;

2) due funzionari del Ministero del commercio con l'estero;

3) un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

4) un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Essi durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Ai revisori è attribuita una indennità di carica pari a quella spettante ai componenti del consiglio di amministrazione.

Il collegio dei revisori esercita il controllo sugli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio preventivo e quello consuntivo redigendo apposite relazioni, esegue verifiche di cassa almeno una volta ogni trimestre.

Art. 13.

L'esercizio finanziario dell'ICE inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Le entrate dell'ICE sono costituite:

a) dai contributi dello Stato per il funzionamento dell'Istituto in Italia ed all'estero;

b) dai contributi dello Stato per l'attuazione dei programmi promozionali;

c) dai proventi patrimoniali e di gestione;

d) dai proventi derivanti dall'esercizio di compiti istituzionali;

e) dai contributi di amministrazioni pubbliche, associazioni, enti pubblici e privati;

f) dai proventi dei servizi informativi;

g) dai rimborsi di spese e dai proventi per pubblicazioni dell'Istituto;

h) da altre entrate eventuali.

Art. 14.

Entro trenta giorni dalla nomina il primo consiglio di amministrazione nominato a norma del presente decreto, delibererà lo statuto dell'ente.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto si provvederà alla nomina degli organi previsti dai precedenti articoli 7, 9, 10 e 12.

Sino alla data della nomina di cui al comma precedente restano in carica gli organi previsti dal precedente ordinamento.

Art. 15.

Il decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1967, n. 1438, sono abrogati.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1978, n. **819**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 75, relativo al corso di laurea in chimica, è modificato nel senso che dopo l'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente comma: « I corsi biennali di istituzioni di matematica, chimica generale ed inorganica, chimica organica, fisica sperimentale, esercitazioni di matematica, chimica fisica, esercitazioni di chimica fisica, comportano un esame alla fine di ognuno dei due anni ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1978
Registro n. 131 *Istruzione, foglio n.* 50

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1978, n. **820**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 146 - all'elenco degli insegnanti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia della seconda facoltà sono aggiunti i seguenti:

biofisica;
malattie metaboliche del bambino;
lingua inglese;
medicina subacquea e iperbarica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1978
Registro n. 131 *Istruzione, foglio n.* 49

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1978, n. **821**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Palermo e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 103 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti:

coltivazioni in ambiente protetto;
produzione delle sementi per colture ortive e floreali;
geopedologia;
ovinicoltura;
tecnica delle colture irrigue.

Lo stesso elenco è modificato nel senso che gli insegnamenti di tecnica della bonifica (costruzioni ed idraulica), ecologia e chimica e tecnologia degli alimenti (semestrale) mutano rispettivamente la denominazione in quella di tecnica della bonifica e dell'irrigazione, ecologia rurale, tecnologie alimentari ed inoltre gli insegnamenti di olivicoltura, bachicoltura

e apicoltura, sociologia rurale, economia montana e forestale, storia dell'agricoltura, politica agraria comparata, cooperazione agricola, entomologia forestale, acarologia, chimica delle fermentazioni, meccanica dell'agricoltura, chimica biologica, metodologia statistica in agricoltura, propagazione delle piante e tecnica vivaistica, metodologia sperimentale agraria, viabilità rurale, passano da semestrali ad annuali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1978
Registro n. 130 Istruzione; foglio n. 154

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1978, n. **822.**

Attuazione della decisione del consiglio delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità e dei regolamenti comunitari relativi al finanziamento della politica agricola comune, in applicazione dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185. (Sesto provvedimento).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185, in base al quale il Governo è, fra l'altro, delegato ad emanare le norme di attuazione della decisione del consiglio relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità, adottata a Lussemburgo il 21 aprile 1970, e dei regolamenti comunitari relativi al finanziamento della politica agricola comune;

Visto l'art. 1 della legge 26 novembre 1975, n. 748, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 1979 il termine previsto dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185;

Vista la decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità;

Visto il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2891/77 del consiglio del 19 dicembre 1977, recante applicazione della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità;

Visto il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77 del consiglio del 19 dicembre 1977, per l'applicazione alle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1971, n. 1128;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1972, n. 853;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727;

Sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Alle operazioni di spesa connesse con il versamento delle « risorse proprie » alle Comunità europee, si applicano le procedure previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532.

Le somme accertate nei mesi di novembre e dicembre di ciascun anno finanziario a titolo di « risorse proprie » delle Comunità europee, si intendono riferite, ai fini della correlativa spesa, alla competenza dell'anno finanziario successivo, salvo quanto previsto al successivo quarto comma.

Qualora, in attuazione del precedente comma, una quota delle somme accertate nell'anno finanziario non sia stata versata alle Comunità europee entro lo stesso anno, tale quota rimane acquisita al bilancio in cui è stata accertata. Nel corso dell'anno finanziario successivo, a fronte di detto maggior accertamento di entrata, una corrispondente spesa può essere iscritta all'apposito capitolo di bilancio con decreto del Ministro del tesoro da sottoporre a registrazione della Corte dei conti.

Nel caso in cui, in attuazione del secondo paragrafo dell'art. 10 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2891/77 del consiglio del 19 dicembre 1977, venga richiesto dalla commissione delle Comunità europee il versamento anticipato di un mese delle risorse proprie diverse dalle risorse IVA e lo stesso comporti il pagamento di una quota aggiuntiva nell'esercizio finanziario, la dotazione del competente capitolo di spesa del bilancio dell'esercizio medesimo è integrata delle somme occorrenti, secondo la procedura prevista dall'art. 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 2.

In relazione all'andamento dei proventi per « risorse proprie » il Ministro del tesoro, al fine di assicurare la necessaria tempestività di erogazione degli stessi proventi alla commissione delle Comunità europee — secondo quanto previsto dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2891/77 del consiglio del 19 dicembre 1977 e successive modificazioni — è autorizzato ad adeguare, con propri decreti, la previsione dei capitoli di entrata riguardanti le « risorse proprie », ad eccezione di quelle provenienti dall'IVA, e dei correlativi capitoli istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a quelle che potranno essere le risultanze di gestione.

Ai decreti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni contenute nel terzo e nel quarto comma dell'art. 12 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, è soppresso.

Art. 3.

Al versamento delle somme dovute alle Comunità europee a titolo di « risorse proprie » provenienti dall'imposta sul valore aggiunto — a norma dell'art. 10 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2891/77 del consiglio del 19 dicembre 1977, e successive modificazioni — si provvede a carico degli stanziamenti iscritti all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

In corrispondenza a detti versamenti, i titolari del servizio autonomo di cassa istituito presso gli uffici imposta sul valore aggiunto e i ricevitori principali delle dogane sono tenuti a versare — previa autorizzazione del Ministero delle finanze — parte delle somme riscosse a titolo di imposta, con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali, per il reintegro delle somme corrisposte alle Comunità ai sensi del precedente comma.

Le modalità di esecuzione delle disposizioni di cui al presente articolo saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro.

Art. 4.

Gli importi da versare a titolo di anticipazione alla commissione delle Comunità europee per fronteggiare le eventuali esigenze di tesoreria previste dal paragrafo 2 dell'art. 12 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2891/77 del consiglio, fanno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per l'iscrizione delle occorrenti somme si applicano le disposizioni dell'art. 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Le somme stesse possono essere erogate alla commissione medesima attraverso operazioni di giro conto di tesoreria. A tal fine le predette somme sono versate al conto corrente infruttifero di tesoreria istituito a norma del citato art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532.

Le somme rimborsate affluiscono ad apposito corrispondente capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 5.

Le norme del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1979.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — PANDOLFI — FORLANI — MALFATTI — MARCORA — PRODI — OSSOLA

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1978
Atti di Governo, registro n. 19, foglio n. 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1978.

Approvazione del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 7 aprile 1904, n. 2221, registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1904, registro n. 7, foglio n. 360, col quale venne approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Lecce;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1951, n. 2384, registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1951, registro n. 35 Lavori pubblici, foglio n. 383, con il quale venne approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della suddetta provincia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1956, n. 1305, registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1956, registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 90, con il quale vennero cancellati dal predetto primo elenco suppletivo delle acque pubbliche il bacino denominato « Alimini Grande » e parte del canale denominato « Lu Strittu »;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1976, n. 280, con il quale è stata disposta la pubblicazione dello schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia medesima;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita su tale schema a norma di legge, dai quali risulta che non sono state prodotte opposizioni;

Considerato che le manifestazioni idriche iscritte nel citato schema di elenco suppletivo presentano indubbi caratteri di natura pubblica, data la loro attitudine ad usi di pubblico generale interesse, per cui è necessario provvedere alla loro iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche;

Sentita la regione Puglia, che si è pronunziata con lettera n. 4592 del 14 luglio 1977 dell'assessorato ai lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 1022/77 nell'adunanza del 19 gennaio 1978;

Visti l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici;

Decreta:

E' approvato il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Lecce, giusta l'unito esemplare vistato dal Ministro proponente che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1978

LEONE

STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1978
Registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 54

SECONDO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI LECCE

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
1	Canale « Gelsi »	Mare Adriatico	Lecce	Dalla foce per ml. 2.800 a monte	Ricade nel comprensorio di bonifica di S. Cataldo - 3ª zona
2	Canale « Rauccio »	Sponda ovest del canale « Gelsi »	Id.	Dallo sbocco per ml. 800 a monte	Id.
3	Lago « Idume »	Id.	Id.	Tutta la parte sommersa delimitata dalle banchine in muratura del lago, di forma trapezoidale della superficie di circa metri quadrati 26.000	Id.
4	Canale « Giammatteo »	Mare Adriatico	Id.	Dalla foce per ml. 1.350 a monte	Ricade nel comprensorio di bonifica di S. Cataldo - 2ª zona
5	Canale « Zuddeo »	Lago « Alimini grande »	Otranto e Melendugno	Dalla foce per ml. 6.700 a monte	Ricade nel comprensorio di bonifica del litorale « Adriatico-Leccese »

Visto, *il Ministro dei lavori pubblici*
STAMMATI

(9191)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1978.

Variazione nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli della denominazione « Consorzio provinciale tra cooperative agricole Etna » in quella di « Consorzio interprovinciale tra cooperative agricole Etna ».

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto in data 12 gennaio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 22 gennaio 1977, con il quale, accertata la sussistenza nel consorzio provinciale tra cooperative agricole Etna, con sede in Catania, dei prescritti requisiti, lo stesso è stato iscritto nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622;

Visto il verbale della riunione tenuta in Catania il 5 dicembre 1977 dall'assemblea straordinaria dei soci, nella quale veniva deliberato di estendere la zona di operatività del consorzio medesimo alle province di Siracusa, Ragusa, Enna e Messina, e di conseguenza di variare l'attuale denominazione in « Consorzio interprovinciale tra cooperative agricole Etna »;

Accertato che, con le modifiche medesime, il Consorzio mantiene tutti i requisiti che ne avevano legittimato l'iscrizione nell'elenco nazionale;

Attesa la necessità di apportare nel suddetto elenco la variazione della denominazione del predetto consorzio;

Preso atto della nuova delimitazione della zona operativa di competenza;

Decreta:

E' disposta, con effetto dal 5 dicembre 1977, la variazione nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622, della denominazione « Consorzio provinciale tra cooperative agricole Etna », con sede in Catania, piazza Pietro Lupo, 8, in quella « Consorzio interprovinciale tra cooperative agricole Etna ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1978

Il Ministro: MARCORA

(9493)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1978.

Sostituzione di un membro della commissione regionale per la manodopera agricola dell'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1976, di ricostituzione della commissione regionale per la manodopera agricola dell'Emilia-Romagna;

Vista la nota n. 7143 datata 11 settembre 1978, con la quale l'ufficio regionale del lavoro di Bologna fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, il rappresentante effettivo della Cgil, sig. Adriano Palazzi, dimissionario, con il sig. Vitaliano Padovani;

Decreta:

Il sig. Vitaliano Padovani è nominato membro effettivo della commissione regionale per la manodopera agricola, quale rappresentante della Cgil, in sostituzione del sig. Adriano Palazzi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9391)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1978.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Varese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Varese;

Viste le dimissioni del sig. Angelo Coerezza da componente del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore industria;

Vista la nota n. 10562 del 26 settembre 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Varese ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il signor Franco Parodini in sostituzione del sig. Angelo Coerezza, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Franco Parodini è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Varese in rappresentanza dei lavoratori del settore industria ed in sostituzione del sig. Angelo Coerezza, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9598)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1978.

Nuove tabelle delle quote d'incidenza per le principali categorie di lavori nonchè la composizione delle rispettive squadre tipo, ai fini della revisione prezzi contrattuali.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 93, recante disposizioni per la determinazione dell'importo revisionale per i lavori di qualunque natura da appaltarsi, concedersi o affidarsi dalle amministrazioni e dalle aziende dello Stato e dagli enti indicati nel primo comma dello art. 1 della legge 24 giugno 1964, n. 463;

Considerato che è necessario aggiornare ed integrare le tabelle delle quote percentuali di incidenza in vigore;

Visto il parere espresso nell'adunanza del 21 luglio 1978 dall'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 341;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1968, con il quale venivano stabilite, distintamente per dodici principali categorie di lavori, le quote percentuali d'incidenza sul costo complessivo dell'opera tanto della mano d'opera quanto dei materiali, dei trasporti e dei noli nonché la composizione della squadra tipo;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 93, le quote percentuali di incidenza del costo della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli sul costo complessivo di ciascuna delle principali categorie di opere considerate, l'incidenza dei rispettivi elementi di costo più rappresentativi e la composizione delle rispettive squadre-tipo sono stabilite come risulta dalle ventitre tabelle allegate al presente decreto.

Art. 2.

Le tabelle di cui al presente decreto si applicano per i lavori di qualunque natura da appaltarsi, concedersi o affidarsi dal 1° gennaio 1979.

Roma, addì 11 dicembre 1978

Il Ministro: STAMMATI

I. — OPERE STRADALI

TABELLA 1

a) MOVIMENTI DI MATERIE

Elementi di costo più rappresentativi

A) *Mano d'opera*			18%
B) *Materiali*:			
1) Misto di fiume o di cava (tout-vênant)	mc.	4%	
2) Esplosivo	kg.	3%	
			7%
C) *Trasporti*:			
3) Autocarro	q.le/km.		35%
D) *Noli*:			
4) Bulldozer	ora	13%	
5) Escavatore	»	7%	
6) Wagon-drill	»	14%	
7) Rullo vibrante	»	3%	
8) Motolivellatore	»	3%	
			40%
	Totale . . .		100%

Squadra tipo:

Operai specializzati	n. 1
Manovali specializzati	» 8

La presente tabella è ammissibile anche allorquando i movimenti di materia rappresentano la categoria largamente prevalente nel complesso dell'opera da realizzare.

TABELLA 2

b) OPERE D'ARTE

Elementi di costo più rappresentativi

A) *Mano d'opera*			30%
B) *Materiali*:			
1) Legname abete sottomisura	mc.	1%	
2) Pietrisco per calcestruzzo	»	6%	
3) Sabbia	»	2%	
4) Cemento tipo 425	q.le	13%	
5) Ferro FeB 38K	kg.	28%	
			50%
C) *Trasporti*:			
6) Autocarro	q.le/km.		7%

D) *Noli*:			
7) Escavatore	ora	1%	
8) Gru	»	3%	
9) Impianto betonaggio	»	3%	
10) Attrezz. perforazioni pali	»	6%	
			13%
	Totale . . .		100%

Squadra tipo:

Operai specializzati	n.	3
Operai qualificati	»	2
Manovali specializzati	»	7

La presente tabella è ammissibile anche allorquando le opere d'arte rappresentino la categoria largamente prevalente nel complesso dell'opera da realizzare.

TABELLA 3

c) LAVORI IN SOTTERRANEO

Elementi di costo più rappresentativi

A) *Mano d'opera*			29%
B) *Materiali*:			
1) Esplosivo	kg.	2%	
2) Legname abete sottomisura	mc.	4%	
3) Pietrisco per calcestruzzo	»	7%	
4) Sabbia	»	6%	
5) Cemento 425	q.le	11%	
6) Ferro FeB 38K	kg.	14%	
			44%
C) *Trasporti*:			
7) Autocarro	q.le/km.		7%
D) *Noli*:			
8) Pala meccanica	ora	12%	
9) Martello perforatore	»	4%	
10) Impianto betonaggio	»	4%	
			20%
	Totale . . .		100%

Squadra tipo:

Operai specializzati	n.	7
Operai qualificati	»	1
Manovali specializzati	»	5

La presente tabella è ammissibile anche allorquando i lavori in sotterraneo rappresentino la categoria largamente prevalente nel complesso dell'opera da realizzare.

TABELLA 4

d) LAVORI DIVERSI O LAVORI DI MODESTA ENTITÀ

Elementi di costo più rappresentativi

A) *Mano d'opera*			36%
B) *Materiali*:			
1) Misto	mc.	4%	
2) Pietrisco	»	4%	
3) Sabbia	»	2%	
4) Cemento 425	q.le	6%	
5) Acciaio FeB 38K	kg.	2%	
6) Bitume	»	2%	
			20%
C) *Trasporti*:			
7) Autocarro	q.le/km.		10%
D) *Noli*:			
8) Bulldozer	ora	10%	
9) Martello perforatore	»	16%	
10) Impianto betonaggio	»	8%	
			34%
	Totale . . .		100%

Squadra tipo:

Operai specializzati	n.	3
Manovali specializzati	»	9

TABELLA 5

e) SOVRASTRUTTURE

Elementi di costo più rappresentativi

A) *Mano d'opera*			7%
B) *Materiali*:			
1) Pietrisco	mc.	7%	
2) Graniglia	»	5%	
3) Sabbia	»	6%	
4) Bitume	kg.	20%	
5) Misto granulometrico	mc.	9%	
			47%
C) *Trasporti*:			
6) Autocarro	q.le/kg.		19%
D) *Noli*:			
7) Rullo vibrante	ora	3%	
8) Vibrofinitrice	»	4%	
9) Impianti produzione componenti bituminosi	»	16%	
10) Motolivellatore	»	4%	
			27%
	Totale . . .		100%

Squadra tipo:

Operai specializzati	n.	1
Manovali specializzati	»	9

La presente tabella è ammissibile anche allorquando i lavori di sovrastrutture rappresentino la categoria largamente prevalente nel complesso dell'opera da realizzare.

TABELLA 6

f) OPERE CON PIÙ CATEGORIE DI LAVORI E SENZA LAVORI IN SOTTERRANEO

Elementi di costo più rappresentativi

A) *Mano d'opera*			22%
B) *Materiali*:			
1) Misto granulometrico	mc.	7%	
2) Pietrisco per calcestruzzi	»	6%	
3) Cemento 425	q.le	6%	
4) Ferro FeB 38K	kg.	11%	
5) Bitume	»	3%	
			33%
C) *Trasporti*:			
6) Autocarro	q.le/km.		19%
D) *Noli*:			
7) Bulldozer	ora	9%	
8) Escavatore	»	6%	
9) Gru	»	5%	
10) Martello perf. e dem.	»	6%	
			26%
	Totale . . .		100%

Squadra tipo:

Operai specializzati	n.	2
Operai qualificati	»	1
Manovali specializzati	»	10

TABELLA 7

g) OPERE CON PIÙ CATEGORIE DI LAVORI E CON LAVORI IN SOTTERRANEO

Elementi di costo più rappresentativi

A) *Mano d'opera*			24%
B) *Materiali*:			
1) Ferro FeB 38K	kg.	14%	
2) Cemento 425	q.le	8%	
3) Pietrisco per calcestruzzo	mc.	8%	
4) Sabbia	»	4%	
5) Bitume	kg.	3%	
			37%

C) *Trasporti*:

6) Autocarro	q.le/km.		15%

D) *Noli*:

7) Bulldozer	ora	10%	
8) Martello perforatore	»	6%	
9) Gru	»	4%	
10) Pala meccanica	»	4%	
			24%
	Totale . . .		100%

Squadra tipo:

Operai specializzati	n.	3
Operai qualificati	»	1
Manovali specializzati	»	9

II. — OPERE EDILIZIE

TABELLA 8

Elementi di costo più rappresentativi

A) *Mano d'opera*			40%

B) *Materiali*:

1) Cemento tipo 425	q.le	7%	
2) Sabbia	mc.	5%	
3) Lavabo	cad.	2%	
4) Ferro FeB 38K	kg.	8%	
5) Mattoni forati a 4 fori	n.	8%	
6) Legname abete per infissi	mc.	7%	
7) Marmettoni	mq.	7%	
			44%

C) *Trasporti*:

8) Autocarro	q.le/km.		6%

D) *Noli*:

9) Betoniera	ora	4%	
10) Gru	»	6%	
			10%
	Totale . . .		100%

Squadra tipo:

Operai specializzati	n.	2
Operai qualificati	»	2
Manovali specializzati	»	3

III. — OPERE IDRAULICHE

TABELLA 9

a) ARGINI, CANALIZZAZIONE, ECC.

Elementi di costo più rappresentativi

A) *Mano d'opera*			20%

B) *Materiali*:

1) Cemento 425	q.le	4%	
2) Sabbia	mc.	3%	
3) Pietrisco per calcestruzzo	»	4%	
4) Legname abete sottomisura	»	2%	
5) Pietrame	»	4%	
			17%

C) *Trasporti*:

6) Autocarro	q.le/km.		10%

D) *Noli*:

7) Escavatore	ora	25%	
8) Bulldozer	»	18%	
9) Rullo vibrante	»	5%	
10) Betoniera	»	5%	
			53%
	Totale . . .		100%

Squadra tipo:

Operai specializzati	n.	2
Operai qualificati	»	4
Manovali specializzati	»	6

TABELLA 10

b) TRAVERSE, DIFESE, SISTEMAZIONI VARIE

A) *Mano d'opera*			38%

B) *Materiali*:

1) Cemento 425	q.le	6%	
2) Pietrisco per calcestruzzo	mc.	10%	
3) Ferro FeB 38K	kg.	2%	
4) Legname abete sottomisura	mc.	2%	
5) Gabbioni	kg.	6%	
6) Pietrame	mc.	12%	
			38%

C) *Trasporti*:

7) Autocarro	q.le/km.		10%

D) *Noli*:

8) Escavatore	ora	10%	
9) Betoniera	»	4%	
			14%
	Totale . . .		100%

Squadra tipo:

Operai specializzati	n.	1
Operai qualificati	»	3
Manovali specializzati	»	6

IV. — OPERE IGIENICHE

TABELLA 11

a) ACQUEDOTTI COMPRESO FORNITURE TUBI

Elementi di costo più rappresentativi

A) *Mano d'opera*			30%

B) *Materiali*:

1) Tubazione	ml.	32%	
2) Cemento 425	q.le	4%	
3) Sabbia	mc.	4%	
4) Pietrisco	»	6%	
5) Ferro FeB 38K	kg.	2%	
6) Legname sottomisura	mc.	1%	
			49%

C) *Trasporti*:

7) Autocarro	q.le/km.		10%

D) *Noli*:

8) Escavatore	ora	6%	
9) Bulldozer	»	3%	
10) Betoniera	»	2%	
			11%
	Totale . . .		100%

Squadra tipo:

Operai specializzati	n.	2
Operai qualificati	»	1
Manovali specializzati	»	2

TABELLA 12

b) ACQUEDOTTI ESCLUSO FORNITURA TUBI

Elementi di costo più rappresentativi

A) *Mano d'opera*			46%

B) *Materiali*:

1) Cemento 425	q.le	6%	
2) Sabbia	mc.	6%	
3) Pietrisco per calcestruzzo	»	10%	
4) Ferro FeB 38K	kg.	2%	
5) Legname abete sottomisura	mc.	2%	
			26%

C) *Trasporti*:

6) Autocarro	q.le/km.		12%

D) *Noli*:

7) Escavatore	ora	9%	
8) Bulldozer	»	4%	
9) Betoniera	»	3%	
			16%
	Totale		100%

Squadra tipo:

Operai specializzati	n. 2
Operai qualificati	» 1
Manovali specializzati	» 2

TABELLA 13

c) FOGNATURE

Elementi di costo più rappresentativi

A) *Mano d'opera*			38%
B) *Materiali*:			
1) Tubazione	ml.	20%	
2) Cemento 425	q.le	6%	
3) Sabbia	mc.	7%	
4) Pietrisco per calcestruzzo	»	9%	
5) Ferro FeB 38K	kg.	1%	
6) Legname abete sottomisura	mc.	1%	
			44%
C) *Trasporti*:			
7) Autocarro	q.le/km.		8%
D) *Noli*:			
8) Escavatore	ora	8%	
9) Betoniera	»	2%	
			10%
	Totale		100%

Squadra tipo:

Operai specializzati	n. 1
Operai qualificati	» 1
Manovali specializzati	» 2

V — OPERE MARITTIME

TABELLA 14

a) CASSONI PER BANCHINE E MOLI FORANEI, BANCHINAMENTI IN PARATIE

Elementi di costo più rappresentativi

A) *Mano d'opera*			32%
B) *Materiali*:			
1) Cemento 425	q.le	11%	
2) Sabbia	mc.	4%	
3) Pietrisco per calcestruzzo	»	7%	
4) Ferro FeB 38K	kg.	15%	
5) Legname abete sottomisura	mc.	2%	
			39%
C) *Trasporti*:			
6) Autocarro	q.le/km.		9%
D) *Noli*:			
7) Betoniera	ora	4%	
8) Rimorchiatore	»	8%	
9) Pontone	»	8%	
			20%
	Totale		100%

Squadra tipo:

Operai specializzati	n. 3
Operai qualificati	» 2
Manovali specializzati	» 2

TABELLA 15

b) PER DIFESE FORANEE, IN SCOGLIERE E MASSI ARTIFICIALI, OPERE A STRUTTURA MISTA, ECC.

Elementi di costo più rappresentativi

A) *Mano d'opera*			21%
B) *Materiali*:			
1) Scogli	tonn.	25%	
2) Cemento	q.le	5%	
3) Sabbia	mc.	2%	
4) Pietrisco . . .	»	4%	
5) Ferro FeB 38K	kg.	1%	
			37%
C) *Trasporti*:			
6) Autocarro	q.le/km.		12%
D) *Noli*:			
7) Betoniera	ora	5%	
8) Escavatore	»	5%	
9) Rimorchiatore	»	10%	
10) Pontone	»	10%	
			30%
	Totale		100%

Squadra tipo:

Operai specializzati	n. 2
Operai qualificati	» 1
Manovali specializzati	» 2

TABELLA 16

c) ESCAVAZIONE

Elementi di costo più rappresentativi

A) *Mano d'opera*			10%
B) *Materiali*			0%
C) *Trasporti*:			
1) Autocarro	q.le/km.		1%
D) *Noli*:			
2) Rimorchiatore	ora	15%	
3) Pontone	»	15%	
4) Draga	»	59%	
			89%
	Totale		100%

Squadra tipo:

Operai specializzati	n. 3
Operai qualificati	» 1
Manovali specializzati	» 2

VI. — OPERE IN CEMENTO ARMATO PER L'EDILIZIA

TABELLA 17

A) *Mano d'opera*			32%
B) *Materiali*:			
1) Cemento 425	q.le	11%	
2) Sabbia	mc.	4%	
3) Pietrisco per calcestruzzo	»	7%	
4) Ferro FeB 38K	kg.	15%	
5) Legname sottomisura abete	mc.	7%	
			44%
C) *Trasporti*:			
6) Autocarro	q.le/km.		10%
D) *Noli*:			
7) Escavatore	ora	3%	
8) Gru	»	5%	
9) Betoniera	»	6%	
			14%
	Totale		100%

Squadra tipo:

Operai specializzati	n. 3
Operai qualificati	» 2
Manovali specializzati	» 4

VII. — OPERE SPECIALI

TABELLA 18

LINEE ELETTRICHE ESTERNE A BASSA E MEDIA TENSIONE

Elementi di costo più rappresentativi

A) *Mano d'opera*			30%
B) *Materiali*:			
1) Palo centrifugato da ml. 6÷8	cad.	20%	
2) Fili rame conduttori	kg.	25%	
3) Ferro lavorato	»	15%	
			60%
C) *Trasporti*:			
4) Autocarro	q.le/km.		7%
D) *Noli*:			
5) Gru	ora		3%
	Totale . . .		100%

Squadra tipo:

Operai specializzati	n. 2
Operai qualificati	» 2
Manovali specializzati	» 5

VIII. — IMPIANTI TECNICI PER L'EDILIZIA

TABELLA 19

a) IMPIANTI IGIENICO-SANITARI

Elementi di costo più rappresentativi

A) *Mano d'opera*			43%
B) *Materiali*:			
1) Tubazione zincata s.s. Ø 1	kg.	15%	
2) Tubazione piombo	»	5%	
3) Tubazione plastica pesante Ø 100	ml.	6%	
4) Rubinetteria gruppo misc. lavabo	n. 1	12%	
5) Lavabo porcellana 60 × 40	n. 1	16%	
			54%
C) *Trasporti*:			
6) Autocarro	q.le/km.		2%
D) *Noli*:			
7) Motosaldatrice	ora		1%
	Totale . . .		100%

Squadra tipo:

Operai specializzati	n. 1
Operai qualificati	» 1
Manovali specializzati	» 2

TABELLA 20

b) IMPIANTI ELETTRICI INTERNI

Elementi di costo più rappresentativi

A) *Mano d'opera*			45%
B) *Materiali*:			
1) Tubo in materiale plastico	ml.	6%	
2) Conduttura in rame	»	27%	
3) Interruttore bipolare magnetotermico	n. 1	3%	
4) Interruttore bipolare differenziale	n. 1	5%	
5) Presa da incasso 10A+T	n. 1	7%	
6) Lamiera in acciaio 20/10	kg.	5%	
			53%
C) *Trasporti*:			
7) Autocarro	q.le/km.		2%
D) *Noli*			0%
	Totale . . .		100%

Squadra tipo:

Operai specializzati	n. 1
Operai qualificati	» 1
Manovali specializzati	» 2

TABELLA 21

c) IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A TERMOSIFONE

Elementi di costo più rappresentativi

A) *Mano d'opera*			40%
B) *Materiali*:			
1) Tubazioni acciaio nero	kg.	18%	
2) Caldaia in acciaio	n. 1	11%	
3) Radiatori in ghisa	mq.	28%	
			57%
C) *Trasporti*:			
4) Autocarro	q.le/km.		2%
D) *Noli*:			
5) Motosaldatrice	ora		1%
	Totale . . .		100%

Squadra tipo:

Operai specializzati	n. 1
Operai qualificati	» 1
Manovali specializzati	» 2

TABELLA 22

d) IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO D'ARIA

Elementi di costo più rappresentativi

A) *Mano d'opera*			30%
B) *Materiali*:			
1) Tubazioni acciaio nero	kg.	7%	
2) Lamiera zincata lavorata per canalizzazione	»	12%	
3) Ventilconvettore verticale 1000/F/h	cad.	16%	
4) Caldaia pressurizzata 300.000 Kal/h	»	4%	
5) Gruppo refrigeratore d'acqua 100HP	»	28%	
			67%
C) *Trasporti*:			
6) Autocarro	q.le/km.		2%
D) *Noli*:			
7) Motosaldatrice			1%
	Totale . . .		100%

Squadra tipo:

Operai specializzati	n. 1
Operai qualificati	» 1
Manovali specializzati	» 2

TABELLA 23

c) IMPIANTO ASCENSORI E MONTACARICHI

Elementi di costo più rappresentativi

A) *Mano d'opera* (35% in officina + 20% al montaggio)			55%
B) *Materiali*:			
1) Laminati a caldo	kg.	16%	
2) Ghisa fusa in pani (kg. 21 + 100)	»	15%	
3) Cavo rigido unipolare sezione 1 mq. isolato con p.v.c.	ml.	7%	
4) Ferro profilato	kg.	3%	
			41%
C) *Trasporti* (dall'officina al cantiere):			
5) Autocarro	q.le/km.		4%
D) *Noli*			0%
	Totale . . .		100%

Squadra tipo:

Operai 5° livello	n. 1
Operai 3° livello	» 2

(9963)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITA'

Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale « Claudia » di Anguillara Sabazia

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1978, n. 1697, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Claudia » di Anguillara Sabazia (Roma).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(9780)

Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale « San Pellegrino » di S. Pellegrino

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1978, n. 1696, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « San Pellegrino » di S. Pellegrino (Bergamo).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(9781)

Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale « Palmense del Piceno » di Fermo

Con decreto ministeriale 24 novembre 1978, n. 1729, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Palmense del Piceno » di Fermo (Ascoli Piceno).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(9782)

Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale « Sassovivo » di Foligno

Con decreto ministeriale 24 novembre 1978, n. 1730, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Sassovivo » di Foligno (Perugia).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(9783)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Mozzo

Con deliberazione della giunta regionale 31 ottobre 1978, n. 19379, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Mozzo (Bergamo), adottato con deliberazione consiliare del 18 giugno 1977, n. 37.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alle delibere consiliari 3 dicembre 1977, n. 61 e del 29 dicembre 1977, n. 78.

(9648)

CONCORSI ED ESAMI

OSPEDALE « UMBERTO I » DI FROSINONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto pediatra;

un posto di aiuto di neonatologia;

un posto di aiuto radiologo;

tre posti di assistente di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;

un posto di assistente di fisiochinesiterapia;

un posto di assistente del servizio emotrasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Frosinone.

(4560/S)

OSPEDALI RIUNITI DI GRAGNANO

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Gragnano (Napoli).

(4544/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Gragnano (Napoli).

(4545/S)

ANTONIO SESSA, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100783570)